

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 giugno 2003

nella causa C-363/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Errore nell'accreditamento sul conto aperto a nome della Commissione — Interessi di mora»)

(2003/C 184/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-363/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Traversa e G. Wilms) contro Repubblica italiana (agenti: signor U. Leanza, assistito dal signor G. De Bellis), avente ad oggetto il ricorso diretto a far accertare che la Repubblica italiana, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1), e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, che dal 31 maggio 2000 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), avente identico oggetto, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee l'importo di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, che dal 31 maggio 2000 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2003

nella causa C-404/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento (CE) n. 1013/97 — Aiuti a favore di cantieri navali pubblici — Decisione della Commissione 2000/131/CE che ordina la restituzione — Mancata esecuzione»)

(2003/C 184/05)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-404/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori K.-D. Borchardt e S. Rating) contro Regno di Spagna (agente: signor S. Ortiz Vaamonde), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU 2000 L 37, pag. 22), con la quale tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE, nonché 2 e 3 di detta decisione, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, C. Gulmann e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici, con la quale tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 2 e 3 di detta decisione.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.